TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 23

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 22, modif

Riammissione in servizio dei secondi capi di carriera dispensati dal servizio da meno di 4 anni.

Il Ministero ha facolta' di riammettere, a domanda, sotto le armi, quando il fabbisogno di cui al 4° comma dell'art. 5 lo consenta, i secondi capi di carriera dispensati dal servizio da non oltre 4 anni in base all'art. 90, lettera c).

Il regolamento per l'applicazione del presente testo unico stabilisce le modalita' per le riammissioni di cui sopra e la nuova sede di anzianita' spettante ai riammessi.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-23-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-22-modif/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it